

11602-22



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 165

UDIENZA PUBBLICA
DEL
26/01/2022

R.G.N. 31501/2021

Acc

Composta da

Grazia Lapalorcia	Presidente
Giovanni Liberati	
Antonella Di Stasi	Relatore
Luca Semeraro	
Stefano Corbetta	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 14/04/2021 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

g

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/04/2021, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sondrio in data 21/11/2019- che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato (omissis) responsabile dei reati di cui agli artt. 679 cod.pen. e 20 d.lgs n. 139/2006 e lo aveva condannato alla pena di giorni quindici di arresto - rideterminava la pena in euro 400,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione del d.lgs 8 marzo 2006 n. 139 con riferimento all'art. 10 del d.P.R. n. 151 del 2011.

Argomenta che, come dedotto in appello, il serbatoio oggetto dell'imputazione rientrava nella categoria lettera A), sub 13, di cui all'allegato I del d.P.R. n. 151 del 2011- fascia di minore pericolosità- e non in quello della lett. C) come, invece, erroneamente ritenuto dalla Corte di appello; per tale categoria la circolare ministeriale n. 13061 del 6 ottobre 2011 aveva chiarito che non era più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi; quindi, per la suddetta categoria era prevista la sola segnalazione allo sportello comunale (art 10 d.P.R. n. 160/2010), regolarmente effettuata dall'imputato; i Giudici di merito, pertanto, erano incorsi in errore interpretativo ed era evidente l'insussistenza del reato contestato al capo b) dell'imputazione.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 5 cod.pen. e violazione e falsa interpretazione dell'art. 91, comma 4, l.r. Lombardia n. 6/2010.

Argomenta che al ricorrente non poteva imputarsi né un comportamento doloso né un comportamento colposo, in quanto aveva fatto quanto prescritto dalla legge regionale richiamata e, cioè, presentare la pratica autorizzativa presso il Comune competente con gli allegati necessari; la Corte di appello aveva espresso sul punto una motivazione illogica, senza considerare il tenore generico e contraddittorio della normativa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti, nella quale, ha ribadito i motivi di ricorso e proposto un terzo motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b) e lett. e) c.p.p. - Violazione e comunque erronea applicazione di legge anche con riferimento all'art. 679 cod.pen. non essendo equiparabile il caso di specie a quello di omessa denuncia - Necessaria valutazione del silenzio-assenso formatosi sulla denuncia di inizio attività presentata e della buona fede

del privato nel porre in essere gli adempimenti previsti dalla norma regionale speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze proposte.

2. Ai fini dell'esame della censura, appare opportuno partire dal testo delle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'art. 20 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, rubricato «Sanzioni penali e sospensione dell'attività», al comma 1, nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 3, comma 8, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, così prevede la fattispecie per la quale è stata pronunciata la condanna: «1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.».

L'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 139 del 2006, rubricato «Procedure di prevenzione incendi», nel testo vigente per effetto della riforma recata dall'art. 3, comma 4, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97, recita: « Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i 3 locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.».

Il d.P.R. emanato a norma dell'art. 16 d.lgs. n. 139 del 2006 è il d.P.R. 10 agosto 2011, n. 151, rubricato «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», come risulta dall'epigrafe che richiama espressamente il d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e, in

particolare, di questo, gli articoli 16, comma 7, comma poi abrogato dall'art. 3, comma 4, d.lgs. n. 97 del 2017, ma anche 20, ossia proprio la disposizione prevedente le sanzioni penali, e 23, articolo successivamente abrogato.

Il d.P.R. n. 151 del 2011, in particolare, all'art. 2, rubricato «Finalità ed ambito di applicazione», precisa che esso regolamento «individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi» (comma 1), che nel suo «ambito di applicazione [...] rientrano tutte le attività soggette a controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I [...]» (comma 2), e che «[l]e attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità» (comma 3).

A mente dell'art. 4, comma 1, l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, è presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (cd. Scia), corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2, comma 7, del Regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Quindi la procedura si diversifica. Infatti, per le attività di cui alle categorie A) e B), il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; controlli che sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica (comma 2). Viceversa, per le attività di cui alla categoria C), il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività

previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

Il successivo art. 10 prevede che "per le attività di cui all'allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 e che "ai soli fini antincendio le attività di cui all'allegato I categoria A ricadono nel procedimento autorizzatorio di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, fatti i salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al capo IV dello stesso decreto; la circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile- n. 13061 del 6.10.2011- allegata anche al ricorso- ha ribadito che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vanno distinte nelle tre categorie A.B e C elencate nell'allegato I al d.P.R. n. 151/11 e che esse sono assoggettate ad una disciplina differenziata, quanto alle modalità di presentazione della SCIA (direttamente al Comando provinciale oppure, ricorrendone i presupposti, attraverso il SUAP) ed alla documentazione allegata ed ai correlati i controlli modulati in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della collettività.

3. Va, poi, ribadito il condivisibile principio di diritto secondo cui, in materia di prevenzione incendi, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 30.07.2011 n. 151, integra il reato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006 la condotta di chi, in qualità di titolare di una delle attività contemplate alle categorie A, B e C dell'allegato I, d.lgs. cit., non abbia in alcun modo attivato le correlate procedure di controllo ai fini antincendio normativamente previste (cfr. Sez. 3, n.13201 del 23/11/2016, dep.20/03/2017, Rv.269511 - 01, che nell'affermare il principio ha chiarito che le sanzioni penali previste dall'art. 20 trovano ora applicazione in relazione all'omesso esperimento della procedura prevista per ciascuna delle attività individuate nell'Allegato I, comprese le attività che rientrano nella categoria A), atteso che sarebbe del tutto irragionevole che, in siffatte ipotesi, pur in mancanza del positivo esperimento delle procedure di controllo, la condotta non dovesse essere sanzionata, creando un regime di tutela ingiustificatamente differenziato in tutti i casi in cui l'agente non abbia in alcun modo attivato tali procedure, nel caso di specie costituite dalla mancata presentazione della SCIA al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, finalizzata alla successiva attivazione

delle procedure di controllo ai fini antincendio mediante visita tecnica, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del regolamento).

4. Nella specie, a fronte di specifiche censure mosse con l'atto di appello sia in ordine alla esatta individuazione della categoria dell'attività riferibile al ricorrente che alla corretta attivazione della relativa procedura di controllo, la Corte di appello ha espresso una motivazione del tutto carente, non chiarendo né in quale categoria rientri l'attività svolta né quale sia la correlata relativa procedura di controllo e le relative modalità di presentazione della SCIA, accertamenti necessari per la valutazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 139 del 2006.

5. La sentenza impugnata, va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, affinché, sulla base dei rilievi svolti, colmi le carenze motivazionali evidenziate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 26/01/2022

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi


Il Presidente

Grazia Lapalorcia


